

Registro delle scritture private n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici e locali e per l'esercizio sulla Società Casalasca Servizi S.p.A. di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Casalmaggiore:  
tra i sottoscritti:

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_;
- 4) \_\_\_\_\_;

di seguito anche soltanto gli “Enti Locali” o le “Parti”.

**PREMESSO CHE**

- la Società “Casalasca Servizi S.p.A.” (di seguito anche soltanto, “**Casalasca Servizi**” oppure la “**Società**”) è a totale partecipazione pubblica e che attualmente i suoi soci sono i seguenti Enti Locali qui di seguito elencati con indicazione della quota di capitale attualmente detenuta:

<b>Socio</b>	<b>Percentuale di partecipazione</b>

- la normativa comunitaria stabilisce che gli Enti Locali anche in forma associata possano affidare l'erogazione di servizi di interesse generale e più nello specifico di servizi pubblici locali, a società *in-house*, ovverosia a società a totale partecipazione pubblica a cui possono essere affidate direttamente tali attività a condizione che gli enti pubblici

titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

- i principi comunitari sono stati recepiti dal D.Lgs. n. 175/2016 ed in specie dall'art. 16 del citato decreto;
- nel caso in cui la società *in-house* sia partecipata da più enti locali deve essere garantito il cd. controllo analogo congiunto ovverosia un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie. Ciò deve avvenire non solo per il tramite dagli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma anche attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici;
- nello Statuto di Casalasca Servizi S.p.A. (**Allegato A**) è espressamente previsto all'art. 5 che i soci affidanti esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale per le società "*in house*", mediante:
  - a) le autorizzazioni preventive dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste dall'art. 15 dello Statuto;
  - b) le maggioranze qualificate previste dall'art. 16 dello Statuto per l'Assemblea dei soci;
  - c) le modalità di nomina delle cariche sociali di cui agli artt. 17 e 23 dello Statuto;
  - d) l'esame della relazione semestrale redatta dall'Organo Amministrativo di cui all'art. 18 dello Statuto;
  - e) l'attività svolta dai soci attraverso il Comitato per il Controllo Analogico che rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione preventiva, formulazione di pareri preliminari sugli argomenti e sugli atti di competenza dell'Assemblea dei soci, valutazione e verifica della gestione, dell'amministrazione della Società e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima nonché sugli atti societari individuati nella Convenzione stipulata tra i soci, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. da intendersi anche quale patto parasociale ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Con gli strumenti individuati nella citata disposizione, le decisioni strategiche e quelle più rilevanti nell'amministrazione della Società sono comunque precedute dall'assenso dei soci.

- con la presente Convenzione, gli Enti Locali soci di Casalasca Servizi S.p.A. intendono dare concreta attuazione a quanto stabilito dalla sopra menzionata disposizione statutaria.

Tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Gli Enti Locali convengono di gestire i loro servizi pubblici in forma associata e coordinata a mezzo di una società a capitale interamente pubblico individuata nella società denominata Casalasca Servizi S.p.A., il cui Statuto è allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).
2. I soci convengono, altresì, sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale società *in-house* per lo svolgimento di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale.
3. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

### **Art. 2 - Esecuzione dei servizi pubblici**

1. Il concreto espletamento dei servizi pubblici da parte di Casalasca Servizi S.p.A. avviene sulla base di appositi contratti di servizio stipulati fra la Società e ciascun Ente Locale socio.

### **Art. 3 – Durata, proroga, scioglimento e modifiche**

1. Gli Enti Locali convengono di fissare la durata della presente Convenzione in coincidenza con la durata della Società e cioè fino al 2076, con decorrenza dal giorno

della relativa sottoscrizione e da tale data è efficace nei confronti dei singoli sottoscrittori.

2. La presente Convenzione è prorogata con la proroga della durata della Società.
3. Rimane comunque la facoltà degli Enti Locali di determinare la risoluzione anticipata della presente Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i soci sottoscrittori della Convenzione e ratificata in sede di Assemblea.
4. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno avvenire soltanto per volontà espressa in forma scritta da tutti i soci sottoscrittori della Convenzione che dovrà essere ratificata in sede di Assemblea ordinaria.

#### **Art. 4 – Capitale sociale di Casalasca Servizi S.p.A.**

1. I Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale pubblico in Casalasca Servizi S.p.A. non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società.
2. A tal fine, come previsto anche dallo Statuto, si precisa che possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le società vincolate per legge o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico

#### **Art. 5 – Amministratori della Società**

1. I Soci si impegnano affinché gli amministratori della Società siano scelti nel rispetto delle norme vigenti in materia (con particolare riguardo alla normativa in tema di parità di genere) fra persone dotate di esperienza amministrativa, gestionale e professione che dovrà essere comprovata mediante apposito *Curriculum Vitae* che dovrà essere depositato – unitamente alle dichiarazioni richieste dalla legge – all’atto della nomina.
2. Per quanto riguardo le modalità di nomina degli amministratori si rinvia alle pertinenti disposizioni dello Statuto.

#### **Art. 6 – Composizione e Nomina dei componenti del Comitato per il Controllo Analogico**

1. Il Comitato è composto da 5 o da 7 membri, scelti tra i Sindaci (o Assessori delegati) dei Comuni soci, secondo criteri che garantiscono un’adeguata rappresentatività territoriale e demografica degli stessi e che tenga conto anche dei soci con minori azioni.

2. A tal fine, i Comuni soci di Casalasca Servizi S.p.A. sono stati suddivisi in n. 5 o 7 Categorie distinte per Zone (Terre del Casalasco e Area Cremonese) nonché sulla base dei seguenti indici:
- a) numero di abitanti;
  - b) numero di utenti serviti;
  - c) ricavi/fatturato.

I nominativi dei singoli Comuni soci nonché la relativa Categoria di appartenenza sulla base dei sopra citati criteri sono riportati nell'**Allegato B** alla presente Convenzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Sulla scorta di tale suddivisione, nel caso di 5 componenti, il Comitato per il Controllo Analogico è composto da:
- a) n. 1 componente rappresentativo del Socio di Maggioranza;
  - b) n. 1 componente rappresentativo in via congiunta dei Soci di Categoria “Comuni Casalaschi sotto i 1499 abitanti”;
  - c) n. 1 componente rappresentativo in via congiunta dei Soci di Categoria “Comuni Casalaschi sopra i 1500 abitanti”;
  - d) n. 1 componente rappresentativo in via congiunta dei Soci di Categoria “Comuni Cremonesi sotto i 1499 abitanti”;
  - e) n. 1 componente rappresentativo in via congiunta dei Soci di Categoria “Comuni Cremonesi sopra i 1500 abitanti”.

Nel caso di 7 componenti, il Comitato per il Controllo analogo è composto da:

- a) n. 1 componente rappresentativo del Socio di Maggioranza;
- b) n. 1 componente rappresentativo in via congiunta dei Soci di Categoria “Comuni Casalaschi sotto i 700 abitanti”;
- c) n. 1 componente rappresentativo in via congiunta dei Soci di Categoria “Comuni Casalaschi tra i 701 e i 1500”;
- d) n. 1 componente rappresentativo in via congiunta dei Soci di Categoria Comuni Casalaschi sopra i 1501 abitanti;
- e) n. 1 componente rappresentativo in via congiunta dei Soci di Categoria “Comuni Cremonesi sotto i 1000 abitanti”;

- f) n. 1 componente rappresentativo in via congiunta dei Soci di Categoria “Comuni Cremonesi tra i 1001 e i 1500 abitanti”;
  - g) n. 1 componente rappresentativo in via congiunta dei Soci di Categoria “Comuni Cremonesi sopra i 1501 abitanti”.
4. Il Socio di Maggioranza procede all’individuazione in via diretta del proprio componente all’interno del Comitato per il Controllo Analogico provvedendo alla relativa nomina nell’ambito dell’Assemblea dei soci convocata per la nomina dell’intero Comitato per il Controllo Analogico (di seguito, l’**“Intero Comitato per il Controllo Analogico”**).
  5. Ciascun Socio di minoranza – singolarmente o congiuntamente con uno o più Soci appartenenti alla medesima Categoria di riferimento – potrà presentare il nominativo di un solo candidato e il candidato di ciascuna Categoria non potrà presentarsi come candidato di Comuni facenti parte di un’altra Categoria.
  6. I componenti rappresentativi dei Soci di minoranza appartenenti a ciascuna delle sopra indicate Categorie verranno individuati in un’apposita seduta assembleare riservata ai Soci della specifica Categoria di riferimento (la **“Seduta Riservata ai Soci di Minoranza di Specifica Categoria”**), convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione dell’Assemblea dei soci per la nomina dell’Intero Comitato per il Controllo Analogico.
  7. La Seduta Riservata ai Soci di Minoranza di Specifica Categoria si intenderà validamente costituita con la presenza dei 2/3.
  8. In sede di prima nomina, il Sindaco del Comune Socio di Maggioranza procederà alla convocazione dell’Assemblea Riservata ai Soci di Minoranza di Specifica Categoria.
  9. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
  10. Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto per ciascuna Categoria la maggioranza dei voti.
  11. Il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico viene eletto dal Comitato medesimo tra i propri componenti con le maggioranze di cui al successivo art. 11.
  12. I componenti del Comitato per il Controllo Analogico durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

13. I membri del Comitato per il Controllo Analogo sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Sindaco (o di Assessore, laddove delegato dal Sindaco) del Socio.
14. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Comitato per il Controllo Analogo, si provvede tempestivamente alla loro sostituzione, mediante convocazione di apposita Assemblea, secondo i criteri e le disposizioni di cui sopra.

#### **Art. 7 - Compiti del Comitato per il Controllo Analogo**

1. Il Comitato per il Controllo Analogo è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra i Soci e la Società circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa.
2. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti, delle responsabilità e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo e di controllo relativo agli obiettivi strategici e alle decisioni rilevanti della Società, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto.
3. A tal fine esercita sull'operato della Società e dell'Organo Amministrativo:
  - a) poteri di iniziativa (controllo *ex ante*);
  - b) poteri di monitoraggio (controllo contestuale);
  - c) verifica (controllo *ex post*).
4. Al Comitato vengono affidati i seguenti compiti:
  - a) effettua una disamina istruttoria preventiva degli atti sottoposti a deliberazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
  - b) esprime pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, gli atti sottoposti all'assemblea straordinaria dei soci nonché gli altri atti sottoposti per Statuto ad autorizzazione preventiva dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 c.c. possono essere approvati o autorizzati dall'Assemblea dei soci solo previo parere del Comitato per il Controllo Analogo. L'Assemblea dei soci ove deliberi in senso difforme dal parere espresso dal Comitato per il Controllo Analogo sarà

tenuta a motivare specificamente la propria decisione. Il Comitato potrà esprimere il proprio parere condizionandolo a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico dell'Organo Amministrativo.

- c) verifica l'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo e delle linee strategiche e programmatiche fornite dal Comitato per il Controllo Analogico, segnalando eventuali violazioni allo stesso e ai soci per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
  - d) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziaria di breve e lungo periodo della Società, come approvati dall'Assemblea dei soci.
5. Ai fini dell'esercizio delle prerogative di cui alla lett. a) che precede, la Società ha l'obbligo di far pervenire al Comitato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato stesso, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:
- a) bilancio di previsione, suddiviso per centri di costo e per servizi affidati da ciascun Comune socio;
  - b) bilancio di esercizio;
  - c) relazione sul bilancio predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile;
  - d) programmi, piani finanziari e industriali, piani strategici e budget annuali/ pluriennali;
  - e) organigramma e piano annuale delle assunzioni e/o delle dismissioni;
  - f) modifiche statutarie;
  - g) nomina sostituzione e poteri dei liquidatori;
  - h) fusioni, acquisti di azienda o di rami di azienda,
  - i) istituzioni di sedi secondarie,
  - j) modifiche ai poteri di rappresentanza della società;
  - k) riduzione e aumenti di capitale;
  - l) attivazione di nuovi servizi o dismissioni di quelli già esercitati;
  - m) modifiche dei contratti di servizio;
  - n) acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, assunzione di finanziamenti e/o mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore pari a Euro 1.000.000,00;

- o) relazioni sul controllo di gestione predisposti dagli organi della Società.
- 6. In caso di affidamento da parte dei Comuni Soci di servizi che prevedano l'applicazione di tariffe, di canoni o di trasferimenti comunali il bilancio di previsione dovrà essere inoltrato ai Comuni interessati entro il 20 (venti) novembre precedente l'esercizio finanziario interessato.
- 7. Il Comitato per il Controllo Analogico ha inoltre la facoltà di esprimersi sulle linee strategiche, programmatiche ed operative dalla Società, in modo da provvedere al necessario coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche affidanti, impartendo all'Organo Amministrativo direttive vincolanti in tema di politica aziendale, con precipuo riferimento alla qualità dei servizi prodotti e alle caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento dell'interesse pubblico.
- 8. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione dell'Assemblea senza che sia stato richiesto ed ottenuto il preventivo assenso del Comitato per il Controllo Analogico e dell'Assemblea dei soci, nei casi previsti dallo Statuto, ovvero la mancata esecuzione dell'atto stesso in conformità al parere formulato o delle direttive impartite dal Comitato ai sensi del comma 7 che precede, potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.
- 9. Le prerogative di cui ai commi precedenti devono essere esercitate tempestivamente, in modo da non creare intralcio al normale funzionamento della società.
- 10. In caso di inerzia o di ritardo, l'Organo Amministrativo è tenuto a rivolgere, tramite P.E.C. (o altro mezzo equipollente ai sensi di legge), ai soci l'invito a provvedere all'esercizio degli stessi entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione. Dopo il decorso di tale termine, l'Organo Amministrativo è legittimato ad agire senza attendere le determinazioni dei soci.

#### **Art. 8 – Ulteriori prerogative del Comitato per il Controllo Analogico**

- 1. Al Comitato per il Controllo Analogico spettano le seguenti ulteriori attribuzioni:
  - a) formulazione della rosa di nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b) formulazione della rosa di nominativi dei componenti del Collegio Sindacale;

- c) formulazione di proposte in relazione al compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - d) formulazione di proposte in relazione al compenso ai componenti del Collegio Sindacale;
  - e) diritto di esprimere il proprio gradimento per la nomina degli amministratori delegati e del Direttore generale della società;
  - f) diritto di effettuare audizioni degli organi di vertice della società sentendo, con cadenza periodica (almeno semestrale), il Presidente e/o il Direttore Generale se nominato;
  - g) diritto di richiedere la documentazione indispensabile per lo svolgimento dei propri compiti;
  - h) diritto di confrontarsi con il Collegio Sindacale, con il Revisore Contabile e con l'ODV di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
2. Il Comitato per il Controllo Analogico deve, inoltre, esprimere il proprio espresso consenso in ipotesi di ingresso di nuovi soci nella Società, i quali dovranno aderire per piena e integrale accettazione alla presente Convenzione, mediante relativa sottoscrizione.
  3. In ogni caso, il mancato esercizio dei particolari diritti di cui alla presente Convenzione non comporta rinuncia agli stessi.

#### **Art. 9 – Controllo contestuale ed ex post del Comitato per il Controllo Analogico**

1. Al Comitato per il Controllo Analogico spettano anche poteri di controllo contestuale ed *ex post* sull'operato degli organi societari secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. A tal fine, la Società deve trasmettere ai componenti del Comitato per il Controllo Analogico i seguenti documenti:
  - a) gli ordini del giorno di convocazione dell'Organo Amministrativo;
  - b) i verbali delle sedute dell'Organo Amministrativo.
3. Il legale rappresentante della Società, con cadenza semestrale, dovrà redigere un'apposita relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società e della gestione dei servizi alla stessa affidati.

4. Il Collegio Sindacale relaziona sinteticamente al Comitato per il Controllo Analogico, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e del suo concreto funzionamento.
5. Il rappresentante del Comune socio all’interno del Comitato per il Controllo Analogico nominato ai sensi dell’art. 6 che precede può chiedere alla Società tutte le informazioni e i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio comunale di riferimento a cui l’Organo amministrativo deve rispondere in forma scritta nel termine massimo di 30 (trenta) giorni.
6. Qualora, invece, i componenti del Comitato per il Controllo Analogico richiedano informazioni o documenti concernenti l’attività della Società nel suo complesso (es. informazioni di carattere patrimoniale, economico -finanziario, societario ecc.), la relativa richiesta dovrà essere inoltrata sia alla Società sia al Comitato stesso e il relativo riscontro verrà fornito dal Comitato.
7. In sede di approvazione preliminare del bilancio di esercizio, il Comitato per il Controllo Analogico verifica i risultati raggiunti dalla Società e il rispetto delle linee programmatiche fornite, anche al fine di esprimere indicazioni di indirizzo sulla programmazione successiva.

#### **Art. 10 - Funzionamento e convocazione del Comitato per il Controllo Analogico**

1. Per la propria organizzazione e funzionamento, il Comitato per il Controllo Analogico ha sede presso la sede legale di Casalasca Servizi S.p.A. e si avvale degli uffici della Società.
2. Il Comitato per il Controllo Analogico si riunisce presso la sede legale della Società ovvero presso la sede di uno degli Enti Locali aderenti alla presente Convenzione, per iniziativa del Presidente del Comitato per il Controllo Analogico oppure quando ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. In ogni caso, il Comitato per il Controllo Analogico si deve riunire prima delle assemblee straordinarie della Società e prima delle assemblee della Società che abbiano per oggetto l’approvazione dei bilanci e/o la nomina di amministratori o sindaci.

4. La convocazione del Comitato per il Controllo Analogo è effettuata dal Presidente a mezzo P.E.C. (o altro mezzo equipollente ai sensi di legge) inviata a tutti i relativi componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione del Comitato per il Controllo Analogo medesimo.
5. È ammessa la possibilità che le sedute del Comitato per il Controllo Analogo si svolgano, anche esclusivamente, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci.
6. In tal caso è necessario che:
  - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. L'assunzione della carica di componente del Comitato per il Controllo Analogo non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico di Casalasca Servizi S.p.A.
8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato con apposito regolamento interno approvato dal Comitato medesimo, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.

#### **Art. 11 – Costituzione e deliberazioni del Comitato per il Controllo Analogo**

1. Il Comitato per il Controllo Analogo è validamente costituito con la presenza di almeno 4 componenti (nel caso di Comitato composto da 5 membri) o di 6 componenti (nel caso di Comitato composto da 7 membri) e delibera secondo il principio della maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Qualora la decisione sottoposta al vaglio del Comitato per il Controllo Analogo attenga ai seguenti argomenti:

- a) investimenti da effettuare ovvero servizi da erogare all'interno del territorio di uno dei Soci;
- b) attività che hanno una diretta incidenza dal punto di vista tecnico-gestorio e/o economico-patrimoniale sul territorio comunale di uno dei Soci,

la seduta del Comitato per il Controllo Analogico sarà validamente costituita con la partecipazione del componente del Comitato per il Controllo Analogico rappresentativo della Categoria di Soci a cui appartiene il Comune interessato dalla decisione (il “**Comune Interessato alla Decisione**”) e la relativa delibera dovrà essere necessariamente assunta con il voto favorevole espresso dal rappresentante del Comune Interessato a cui viene riconosciuto un diritto di voto.

3. Nei casi di cui al comma 2 che precede, il componente del Comitato per il Controllo Analogico rappresentativo della Categoria di Soci a cui appartiene il Comune Interessato alla Decisione dovrà previamente informarlo circa l'argomento posto all'ordine del giorno e rispetto al quale il Comune Interessato alla Decisione dovrà esprimere il proprio formale assenso o dissenso al quale detto componente dovrà adeguarsi.

#### **Art. 12 - Controllo contabile**

1. Il controllo contabile nei confronti di Casalasca Servizi S.p.A. viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla Società.
2. Una copia del bilancio viene trasmessa al Comitato per il Controllo Analogico al momento del deposito dello stesso presso la sede della società a norma di legge.

#### **Art. 13 – Nomina degli amministratori della Società**

1. Richiamato quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto sulla composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione, al fine di individuare la rosa dei candidati dei soci di minoranza di cui all'art. 17, commi 4 e 5 dello Statuto, la seduta del Comitato per il Controllo Analogico viene convocata dal relativo Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della Seduta dei Soci di Minoranza di cui all'art. 17, comma 6 dello Statuto e sarà validamente costituita con la presenza di tutti i componenti del Comitato per il Controllo Analogico rappresentativi dei soci di minoranza e delibererà secondo il principio della maggioranza assoluta dei presenti.

2. Se nel corso della seduta del Comitato per il Controllo Analogico, di cui al comma che precede si dovesse raggiungere l'accordo per una lista unica (la “**Lista Unica**”), la stessa sarà presentata nella Seduta dei Soci di Minoranza di cui all'art. 17, comma 6 dello Statuto che dovrà essere votata dalla maggioranza dei presenti.

#### **Art. 14 – Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

1. Richiamato quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto in tema di nomina del Collegio Sindacale, i 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente di spettanza dei soci diversi dal Socio di Maggioranza verranno designati in un'apposita seduta del Comitato per il Controllo Analogico convocata dal relativo Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della Seduta dei Soci di Minoranza cui all'art. 23, comma 6 dello Statuto.
2. La predetta seduta sarà validamente costituita con la presenza di tutti i componenti del Comitato rappresentativi dei soci di minoranza e delibererà all'unanimità.
3. Laddove nel corso della seduta di cui al comma 2 non si dovesse raggiungere l'unanimità verrà predisposta, a maggioranza assoluta dei presenti, una rosa di candidati che verranno inseriti nelle liste presentate dai Soci di minoranza (la “**Lista dei Candidati**” o le “**Liste dei Candidati**”) di cui all'art. 23, comma 5 dello Statuto.

#### **Art. 15 – La formazione e la gestione delle Liste di Candidati**

1. I candidati, individuati nel corso della seduta del Comitato per il Controllo Analogico, verranno inseriti nelle liste presentate dai Soci di minoranza, rappresentativi di almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale (la “**Lista di Candidati**” o le “**Liste di Candidati**”).
2. Ogni Lista di Candidati dovrà essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della Seduta dei Soci di Minoranza di cui all'art. 17, comma 6 dello Statuto o di cui all'art. 23 comma 6 dello Statuto, sottoscritta dai legali rappresentanti dei soci sostenitori, corredata, a pena di inammissibilità, dall'accettazione irrevocabile dell'incarico da parte dei candidati, con il loro *Curriculum Vitae* nonché la dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità prevista dall'art. 2382 c.c. e di cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato Membro dell'UE. Nel caso di

candidati al Collegio Sindacale dovrà essere allegata anche la documentazione attestante l'effettiva iscrizione nell'apposito registro dei revisori legali.

3. Il Socio, che ha curato il deposito della Lista di Candidati e della documentazione a corredo di cui al comma 2 che precede, verrà considerato dalla Società quale unico soggetto titolato (il “**Soggetto Titolato**”) a rappresentare i Soci sostenitori della Lista di Candidati, in riferimento a ogni interlocuzione utile o necessaria ai fini della gestione della fase di presentazione della Lista di Candidati stessa.
4. Nel solo caso in cui si dovessero ravvisare situazioni di irregolarità rispetto alla presentazione della Lista di Candidati e/o di ineleggibilità per difetto dei requisiti di legge e/o di Statuto di uno o più dei candidati iscritti, almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi prima della Seduta dei Soci di Minoranza, verrà segnalata tale situazione al Soggetto Titolato, affinché possano essere sanate le irregolarità rilevate e/o sostituiti i nominativi dei soggetti risultati non eleggibili almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la Seduta dei Soci di Minoranza.
5. I sostituti dovranno risultare sostenuti dai medesimi soci che hanno presentato la Lista originaria e, in difetto, non avrà luogo la relativa sostituzione. I soggetti ineleggibili saranno comunque espunti dalla lista.
6. I documenti e le dichiarazioni di cui al comma 2 che precede dovranno essere presentate anche dal/i candidato/i nominato/i in via diretta dal Socio di Maggioranza.

#### **Art. 16 - Obblighi e garanzie**

1. Ciascun Ente Locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.
2. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti Locali da parte di Casalasca Servizi S.p.A. deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.
3. Ciascun Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente al Comitato per il Controllo Analogico proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte della Società dei servizi affidati.

### **Art. 17 - Recesso**

1. Restano ferme le prescrizioni contenute nei singoli contratti di servizio in corso fra Casalasca Servizi S.p.A. e gli Enti Locali soci e, per quanto ivi non previsto, valgono le seguenti disposizioni.
2. Il recesso è consentito in corrispondenza alla scadenza o alla cessazione anticipata dei contratti di servizio sottoscritti tra Ente Locale Socio e Società.
3. La dichiarazione di recesso comunicata agli altri Enti Locali soci a mezzo P.E.C. (o altro mezzo equipollente ai sensi di legge) avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti Locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di gennaio, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. La perdita della qualità di socio in Casalasca Servizi S.p.A. determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione.
5. Parimenti equivale a recesso automatico dalla presente Convenzione la decisione di un Ente Locale, in qualsiasi forma assunta, di non procedere, per qualsiasi causa, all'affidamento dei propri servizi alla Società.

### **Art. 18 - Rapporti finanziari tra Enti Locali**

1. Ferme restando le eventuali specifiche prescrizioni contenute nei contratti di servizio, qualora gli Enti Locali soci recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 16 sono tenuti a regolare i rapporti di debito-credito con gli altri Enti Locali convenzionati e con la Società.
2. Gli Enti Locali restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, ai sensi del precedente art. 16 e dei danni eventualmente derivanti agli altri Enti Locali e alla Società in dipendenza di tale recesso.
3. Le parti convengono che le spese vive documentate di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogico vengono imputate a Casalasca Servizi S.p.A.

### **Art. 19 - Adesione di nuovi Enti Locali alla Convenzione**

1. È consentita l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quegli Enti Locali che acquisiscano azioni di Casalasca Servizi

S.p.A. per la gestione, a mezzo della Società, dei propri servizi pubblici locali in forma associata e coordinata con gli altri Enti Locali già aderenti alla Convenzione.

2. La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente del Comitato per il Controllo Analogico che esprimerà il proprio consenso entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di cui al comma 2, l'Ente Locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima.
4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, l'Ente Locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

#### **Art. 20 - Clausola compromissoria**

1. Qualsiasi controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, validità efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Cremona su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.
2. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Ente locale, per gli stessi motivi, più Enti Locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per la definizione della controversia in unico giudizio arbitrale.
3. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto con tramite P.E.C. (o altro mezzo equipollente ai sensi di legge), l'altra parte può chiedere al Presidente del Tribunale di Cremona di provvedere a tale nomina.
4. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cremona, su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.

**Art. 21 – Spese e oneri**

1. Le spese relative alla presente Convenzione saranno a carico della Società.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in termine e imposta fissa a norma dell'art. 11, D.P.R. n. 131/1986.

Letto approvato e sottoscritto.

Casalmaggiore, li \_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco

(\_\_\_\_\_)

Per il Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco

(\_\_\_\_\_)